PEANO, *presidente della Commissione.* La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. E così mettiamo anche questo nel Comitato! (*Si ride*).

Metto a partito l'articolo sette, con l'emendamento dell'onorevole Cabrini, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il Comitato nazionale:

1° decide in caso di controversia, quali sono da considerarsi orfani di guerra;

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali e gli Istituti nazionali, di cui all'articolo 13, dopo aver esaminato le proposte da questi formulate. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito all'approvazione del Ministero dell'interno;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 38, 41 e 43 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

A questo articolo è stato proposto il seguente emendamento concordato tra Ministero e Commissione:

« *Sostituire al n. 2:*

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali il sussidio viene dato dal Comitato nazionale alle rappresentanze stesse. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito all'approvazione del Ministro dell'interno.

Al n. 4 agli articoli 38, 41, 43 *sostituire:* 39, 42, 44 ».

Sullo stesso articolo l'onorevole Giaracà ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere il numero 1* ».

L'onorevole Giaracà ha facoltà di svolgerlo.

GIARACÀ. Questo emendamento è una conseguenza necessaria della modificazione apportata all'articolo 5. Con l'articolo 8 si presuppone che sulle eventuali contestazioni debba decidere il Comitato nazionale, e il numero uno dice appunto: « decide in caso di controversia quali sono da considerare orfani di guerra ». Ora questa giurisdizione è stata deferita al Comitato provinciale, ed il Comitato nazionale è chiamato a decidere in sede di appello. Bisogna dunque sopprimere questo numero, oppure modificarlo così: « decide sui ricorsi di cui al capoverso dell' articolo 5 ». Credo che la Commissione non può non accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onorevole Giaracà al numero 1 dell'articolo 8, resta così modificato: *Alle parole:* « decide, in caso di controversia, quali sono da considerare orfani di guerra », *sostituire le parole:* « decide sui ricorsi di cui al capoverso dell'articolo 5 ».

L'onorevole relatore lo accetta?

PEANO, *relatore.* La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. A questo stesso articolo l'onorevole Casalini ha proposto il seguente emendamento:

« *Dopo il n. 5 aggiungere:*

6° indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgerlo.

CASALINI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 8 con l'emendamento concordato tra Ministero e Commissione e con quello proposto dall' onorevole Giaracà e accettato dalla Commisione.

(*È approvato*).

Art. 9.

Nel capoluogo di ogni provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'as-